

**Studio Rag. Alessandro Martelli**

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it

Aggiornamento del 23 Luglio 2009***Dal sole 24ore Dario Deotto******Da Italia Oggi 23/07/2009******Interessi passivi, sconti più ampi***

Più spazio per la deducibilità integrale degli interessi passivi nel caso di finanziamenti garantiti da ipoteca: le società immobiliari di gestione potranno fruire del vantaggio anche in relazione agli immobili strumentali per natura. Analoga conclusione viene raggiunta in relazione a quegli immobili condotti mediante contratti di locazione finanziaria. Sono queste le precisazioni di maggiore rilievo contenute nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 37 di ieri con la quale l'amministrazione finanziaria, anche sull'argomento della deducibilità degli interessi passivi nella determinazione del reddito di impresa da parte dei soggetti Ires, ha fornito ulteriori indicazioni rispetto a quanto già chiarito nella precedente circolare n. 19 del 2009.

Da Italia Oggi 23/07/2009***Deducibilità Irap, no problem***

Il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini dell'applicazione dell'irap è quello civilistico, desumibile direttamente dai principi contabili. Con la circolare 36/e non si è inteso, né sarebbe stato possibile, reintrodurre il legame tra IRES e IRAP venuto meno a seguito dell'abrogazione dell'articolo 11-bis del decreto istitutivo dell'imposta regionale. Sono questi i due passaggi chiave contenuti nella circolare n.39/E diffusa nella tarda serata di ieri con la quale le entrate hanno risposto alle richieste di chiarimenti e precisazioni giunte subito dopo l'uscita della circolare 36/E. Nessun salto in avanti, nessuna deroga ai principi normativi, solo chiarimenti che i contribuenti potranno validamente utilizzare in tutte quelle ipotesi in cui l'inerenza IRAP dai principi civilistici di bilancio possa essere messa in discussione. Non c'è dubbio che i toni e i contenuti del nuovo intervento di prassi costituiscono una vera e propria marcia indietro.

Da Italia Oggi, 23/07/2009***Multe, sentenze gdp impugnabili dal legale***

Per impugnare sentenze del giudice di pace sulle multe ci vuole l'avvocato. Lo ha stabilito la corte di cassazione con l'ordinanza n. 14520 del 19 giugno 2009. Le sanzioni amministrative possono essere impugnate in primo grado davanti al giudice di pace. In secondo grado si può impugnare in tribunale la sentenza del giudice onorario. Ma mentre in primo grado la parte può difendersi in proprio (senza bisogno di avvocato), in tribunale ci vuole il legale. Questo il principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione: in tema di opposizione a sanzione amministrativa disciplinata dalla legge n. 689/1981 la difesa personale della parte di cui all'articolo 23, quarto comma della stessa legge è prevista esclusivamente per il giudizio di primo grado, non trovando applicazione anche per il procedimento di appello, per il quale, in assenza di alcuna specifica previsione contraria, trova applicazione la regola generale di cui al terzo comma dell'articolo 82 codice procedura civile, secondo cui davanti al tribunale e alla corte di appello la parte deve stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.